

A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

SEDE LEGALE
Via Marconi, 23 – 13900 Biella
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545
www.aslbi.piemonte.it

SS LOGISTICA e ACQUISTI

Responsabile Dott.ssa Leila Rossi
Tel. 015-3503433 Fax. 015-3503516
leila.rossi@aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

All_3_schema di contratto

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DROP-IN

numero di gara SIMOG : ____ CIG n.: ____

In data presso

Tra

La Ditta nella persona di

E

L’A.S.L.BI nella persona di

PREMESSO CHE:

1. La A.S.L.BI ha pubblicato, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il bando di gara in versione integrale sulla G.U.C.E. n. _____ del _____, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale n. _____ del _____, del _____, mentre il relativo estratto è stato pubblicato su: “ _____ ” -
2. L’A.S.L.BI ha provveduto alla verifica antimafia secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 159/2011;
3. L’A.S.L.BI ha provveduto, altresì, alla verifica del possesso in capo all’appaltatore dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
4. L’appaltatore ha provveduto alla costituzione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della garanzia fideiussoria definitiva di € _____=;
5. L’A.S.L.BI ha approvato l’aggiudicazione con atto n. _____ del _____

TUTTO CIO’ PREMESSO

TRA LE PARTI

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto del contratto

Il servizio ha per oggetto l’espletamento delle attività del Centro DROP IN, in struttura che deve essere messa a disposizione dalla Ditta aggiudicataria completa di beni e di materiali necessari per l’uso, a carattere di centro diurno con le modalità specificate nei successivi articoli.

Art. 2. Durata del contratto

Il servizio in oggetto avrà la durata di 36 mesi dalla data _____, fatta salva la rinnovazione per ulteriori 24 mesi consentita nel rispetto dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera b) dello stesso decreto.


In tale occasione potranno essere eventualmente rinegoziate a favore dell’A.S.L.BI le condizioni contrattuali.

L’opzione di rinnovo del contratto può essere esercitata dalla A.S.L.BI per un periodo di 36 mesi.

La A.S.L.BI ha facoltà di prorogare la contratto fino ad ulteriori mesi sei, qualora nel termine ordinario di scadenza della contratto non sia stato possibile concludere il nuovo procedimento di gara per il periodo successivo. Anche in tale occasione potranno essere eventualmente rinegoziate a favore dell’A.S.L.BI le condizioni contrattuali.

Art. 3. Garanzia fideiussoria per l’esecuzione della contratto

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 il soggetto fornitore ha costituito la garanzia fideiussoria per il periodo contrattuale di 12 mesi di € _____ pari al 10% dell’importo contrattuale (Iva esclusa), con polizza RC – Fideiussione n. _____ della _____.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

SEDE LEGALE
Via Marconi, 23 – 13900 Biella
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

Tale importo è stato ridotto del cinquanta per cento in quanto il soggetto affidatario è in possesso di valida certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni CEI ISO 9000, ex art. 75, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché dal rimborso delle somme che l'Azienda sanitaria avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora detta garanzia risultasse insufficiente.

Art. 4. Condizioni economiche

Le condizioni economiche di aggiudicazione devono restare fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto, fatte salve le eventuali modifiche conseguenti alla revisione prezzi di cui al Capitolato speciale, ed è comprensivo di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente contratto, con la sola esclusione dell'IVA.

Per quanto riguarda l'eventuale revisione prezzi, si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 115 del D. Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti, secondo le modalità che verranno concordate dalle parti in sede contrattuale

Art. 5. Subappalto

Il soggetto offerente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali

oppure

Il soggetto offerente ha dichiarato di voler subappaltare l'attività di _____. Il subappalto è ammesso nei termini previsti dall'art. 118 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il subappalto è comunque soggetto alla preventiva autorizzazione dell'A.S.L.BI.

Le eventuali imprese subappaltatrici devono comunque possedere le autorizzazioni previste in sede di gara.

Art. 7. Modalità di pagamento ai subappaltatori

(in caso di subappalto) Ogni rapporto giuridico ed economico intercorrerà tra l'A.S.L.BI ed il soggetto affidatario. A tal fine è fatto obbligo all'impresa affidataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrispondenti al subappaltatore.

Art. 8. Direttore dell'esecuzione della contratto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 299 del Regolamento attuativo l'Azienda Sanitaria verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'esecuzione (DEC) che è soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

L'Azienda Sanitaria, provvederà, successivamente all'aggiudicazione definitiva della gara, alla designazione, ai sensi degli artt. 119 D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., e 300 del D.P.R. 207/2010, e s.m.i., del direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla gestione contrattuale. Al direttore dell'esecuzione del contratto sono attribuiti i compiti di cui agli artt. 297 e seguenti del D.P.R. 207/2010, e s.m.i..

Art. 9. Modalità di fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere inoltrate direttamente dall' A.S.L.BI e saranno redatte secondo le norme in vigore.


Art. 10. Fatturazione e liquidazione a favore di raggruppamenti temporanei d'impresa e di reti d'imprese

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa o una rete d'imprese, i pagamenti spettanti al raggruppamento o alla rete d'impresa saranno effettuati unitariamente dall'impresa capogruppo o dalla rete d'impresa e non distintamente da ciascuna impresa raggruppata o in rete in rapporto alla parte di prestazione.

In caso di particolari esigenze, adeguatamente motivate, potranno essere autorizzate differenti modalità.

Art. 11. Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187,



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 – 13900 Biella

Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545

www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda Sanitaria la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare.

In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. *obbligo di tracciabilità*), pena la nullità assoluta del contratto di appalto.

A tal fine il Codice Identificativo Gara (C.I.G. derivato) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è il seguente: _____

Art. 12. Obblighi di riservatezza

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, è prevista la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'A.S.L.. L'impresa s'impegna, altresì a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 13. Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010, l'Azienda Sanitaria potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto (20%) dell'importo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Nel caso in cui la variazione superi il limite del quinto (20%), l'Azienda Sanitaria, può procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.


In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Azienda sanitaria e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 14. Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 50/2016, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Azienda Sanitaria fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 187 dell'11 maggio 1991, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente capitolato.

Nei sessanta giorni successivi l'Azienda Sanitaria può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente comma, non risultino sussistere i requisiti 'antimafia' (certificazione o informativa antimafia) ex art. 9 del D.P.R. 252/1998, ora artt. 84 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i suddetti 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti della A.S.L.BI tutti gli effetti loro attribuiti per legge.

Art. 15. Cessione dei crediti derivanti dal contratto



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 – 13900 Biella

Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545

www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), ai fini dell'opponibilità all'A.S.L.BI, l'eventuale cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata. Essa è efficace e opponibile all'Azienda Sanitaria qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. L'Azienda Sanitaria potrà concedere la cessione nei confronti di un solo beneficiario.

Art. 16. Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto.

Tutte le riserve che il soggetto contraente intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda sanitaria interessata e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto contraente decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Sanitaria che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 17. Inadempienze

In caso di inosservanza o di non puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e nello specifico di quanto previsto nel presente capitolato che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, la A.S.L. potrà contestare per iscritto le inadempienze riscontrate e assegnare un termine per la presentazione di contro-deduzioni da parte dell'agenzia assegnataria.

Trascorso inutilmente tale termine sarà facoltà della A.S.L. l'applicazione della penale prevista dall'art.22 del Capitolato speciale.

In particolare tali penali verranno applicate con le modalità sotto riportate in caso di ritardo nell'avvio dei prestatori di lavoro o nelle sostituzioni degli stessi in difformità da quanto previsto al precedente articolo 3.

Art. 18. Penalità - Sistema sanzionatorio

Ove si verificchino inadempienze da parte dell'Aggiudicatario nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, si procederà all'applicazione di penali la cui entità è stabilita dall'art.17 del Capitolato speciale.


Art. 19. Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il rispetto dei termini delle prestazioni, o in caso di notizia d'inadempimento del soggetto aggiudicatario agli obblighi di tracciabilità finanziaria, l'Azienda Sanitaria, previa motivata comunicazione dell'avvio del procedimento, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con proprio atto, per effetto della semplice dichiarazione scritta di volersi avvalere di tale clausola, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura, sino alla scadenza del contratto, con obbligo del soggetto aggiudicatario decaduto di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che si devolverà a beneficio dell'A.S.L.BI.

Art. 20. Risoluzione

Salve le ipotesi regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice civile artt. 1453 e ss. In caso di risoluzione del contratto imputabile al concessionario, la A.S.L. avrà diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.

La A.S.L. si riserva la facoltà di risolvere la contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, nel caso di reiterati inadempimenti (almeno tre) notificati per iscritto della seguente tipologia:



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 – 13900 Biella

Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545

www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

- gravi e accertate violazioni attinenti la retribuzione base oraria, i versamenti contributivi di legge e le quote aggiuntive attuate nei confronti dei lavoratori sia singolarmente sia collettivamente considerati;
- omessa sostituzione del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel capitolato ove espressamente richiesto;
- ritardo nella fornitura del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel capitolato.

La A.S.L. inoltre si riserva la medesima facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., anche nei seguenti casi

- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell'Agenzia che renda impossibile la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Agenzia per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.

In caso di risoluzione la A.S.L. procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

Art.21 – Adempimenti derivanti dal Protocollo di legalità concluso con la Prefettura di Biella

In applicazione del Protocollo di legalità tra la Prefettura di Biella e l'A.S.L.BI, il contratto tra la Ditta aggiudicataria e gli eventuali contratti di sub appalto stipulati nelle more dell'acquisizione dell' informativa anti mafia sono risolti automaticamente qualora intervenga, successivamente alla stipula, documentazione antimafia con esito interdittivo.

La Ditta aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente all'A.S.L.BI ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, tentativi di estorsione o intimidazione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle Ditte sub appaltatrici. Nei contratti dovrà essere inserito tale obbligo.

Tale adempimento non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale potrà determinare la risoluzione del contratto, oltre alle ulteriori conseguenze stabilite dall'art. 38 del D.Lgs 50/2016 che prevede, ricorrendone i presupposti, l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture, servizi e sub appalti, nonché il divieto di stipula dei relativi contratti.

Art. 22. Recesso unilaterale

Ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, l'A.S.L.BI ha la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:

⇒ in caso di mutamenti nella natura giuridica e/o nell'organizzazione funzionale e/o territoriale che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;

⇒ qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza Regionale) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse il servizio oggetto del contratto a condizioni economiche inferiori, a cui il soggetto aggiudicatario, previamente interpellato, decida di non conformarsi.

Al verificarsi delle suddette condizioni il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alle A.S.L.BI. In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 – 13900 Biella

Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545

www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

Qualora il recesso dal contratto sia da parte dell'Agenzia aggiudicataria, l'A.S.L.BI provvederà all'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 23. Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008. Il fornitore inoltre si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016.

Il fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

Art. 24. Rinvio ai documenti di gara

Per quanto non previsto e non modificato dal presente contratto, e relativi allegati, trovano applicazione:

- le disposizioni del capitolato speciale (Disciplinare di gara e Disciplinare tecnico), espressamente accettato dalla ditta senza condizione o riserva alcuna, il quale, sebbene non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- in quanto applicabili, le norme del codice civile.

Art. 25. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 il prestatore del servizio è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio. Il prestatore del servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

L'Istituto aggiudicatario dichiara che il nominativo del responsabile della privacy è _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____.

Art. 26. Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio come segue:

- Azienda Sanitaria Locale BI – via dei Ponderanesi n. 2, Ponderano (BI);

Art. 27. Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione.


Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia, il foro competente è il foro di Biella.

Art. 28. Spese di registrazione

Il contratto è soggetto a registrazione presso il competente Ufficio del Registro solo in caso d'uso. Le spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria sono a completo carico del soggetto contraente.

Le spese relative al presente contratto, ivi compresi gli oneri fiscali, sono a carico dell'Istituto aggiudicatario.

Art. 29. Spese di pubblicazione degli avvisi



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

SEDE LEGALE
Via Marconi, 23 – 13900 Biella
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

L'impresa ha rimborsato a questa A.S.L.BI le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35 del D.Lgs. 12/10/2012 n. 179, convertito in legge 17/12/2012 n.221, per l'importo di Euro _____, oltre Iva dovuta per legge.

Art. 30. Riepilogo documentazione

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti e atti:

il bando di gara, il capitolato speciale (disciplinare di gara e tecnico) e relativi allegati, la documentazione descrittiva - progettuale, l'offerta economica n° _____ del _____, la delibera n° _____ del _____, copia della garanzia fideiussoria n° _____ rilasciata da _____.

La presente contratto è formata da numero 30 articoli e dall'Allegato "A"

PER L'IMPRESA _____

Sig. _____

Per l'Azienda Sanitaria

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cod. civ. s'intendono specificatamente approvati i seguenti articoli:

Art. 2. Durata della contratto - Art. 4. Condizioni economiche – Art. 11. Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa - Art. 13. Modifiche in corso di esecuzione del contratto - Art. 14. Vicende soggettive dell'esecutore del contratto- Art. 15. Cessione dei crediti derivanti dal contratto - Art. 16. Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni - Art. 17. Inadempienze - Art. 18. Penalità - Sistema sanzionatorio – Art. 19. Clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. - Art. 20. Risoluzione del contratto – Art.21. Adempimenti derivanti dal Protocollo di Legalità concluso con la Prefettura di Biella Art. 22. Recesso unilaterale - Art. 23. Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro - Art. 25. Trattamento dei dati personali - Art. 27. Foro competente - Art. 28. Spese di registrazione.

PER L'IMPRESA _____

Sig. _____

Data _____